



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione del contributo della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per interventi nelle categorie "Fame del mondo", "Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche"

- ANNO 2023 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*" all'articolo 47, ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale. Le destinazioni sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

L'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 individua le specifiche finalità alle quali è destinata la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché, a decorrere dalla ripartizione dell'otto per mille statale del 2023, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La nuova categoria è stata introdotta dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*", convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2022, n. 137.

Oltre che per l'introduzione della nuova categoria di intervento riguardante le dipendenze patologiche, la ripartizione della quota dell'otto per mille statale del 2023 rappresenta l'occasione per la prima applicazione di un'ulteriore, rilevante, modifica normativa. Nella prospettiva della valorizzazione della libera scelta dei contribuenti, le risorse dell'otto per mille statale non sono più suddivise in quote uguali per ciascuna categoria di intervento, ma sono ripartite secondo le preferenze espresse dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi. Il nuovo criterio di ripartizione è stato introdotto dall'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'articolo 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985, prevedendo che sia il contribuente a scegliere la categoria di intervento alla quale destinare l'otto per mille.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

A partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2024 (redditi del 2023), i cui dati saranno resi disponibili dal MEF solo a partire dal terzo periodo di imposta di riferimento, vale a dire dalla quota di ripartizione del 2027 (articolo 47, comma 5, legge 222 del 1985) i contribuenti possono optare anche per la nuova categoria del *“Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*. Fino alla ripartizione della quota anno 2027, la dotazione della categoria del recupero dalle dipendenze patologiche è determinata da una deliberazione del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse dell’otto per mille statale non oggetto di scelta dei contribuenti. In mancanza della deliberazione, la quota a diretta gestione statale riferita a scelte non espresse, è distribuita tra gli interventi di cui all’articolo 48 in proporzione alle scelte espresse (articolo 8, comma 1, lett. a) e comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023).

Per la ripartizione della quota anno 2023, l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 dispone che la quota IRPEF, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse da parte dei contribuenti, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

La dotazione da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti riguardanti le dipendenze patologiche, a valere sulle risorse del 2023, è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023.

Per le categorie *“Fame nel mondo”*, *“Calamità naturali”*, *“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”*, *“Conservazione di beni culturali”*, i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale sono tuttora disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, *“Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”* (d’ora in poi *“Regolamento”*).

Si segnala che a seguito dell’introduzione della nuova categoria di intervento e del nuovo criterio di distribuzione delle risorse tra le categorie, per effetto dell’entrata in vigore, rispettivamente, dei citati decreti-legge n. 105 del 2023 e n. 146 del 2019, il Regolamento è attualmente in corso di revisione e aggiornamento.

I criteri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale – anno 2023

Il nuovo impianto normativo, che introduce la scelta della categoria da parte del contribuente (art. 46-bis, D.L. 146/2019) e assegna rilevanza al criterio della distribuzione delle risorse *“in proporzione alle scelte espresse”* (art. 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), D.L. 105/2023), è





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

incardinato sul principio della valorizzazione delle indicazioni di destinazione da parte dei contribuenti.

Sul totale dei dichiaranti (41.525.982) solo il 41,03% ha espresso la propria scelta. Per il restante 58,97 % dei contribuenti viene in soccorso il principio di trascinamento stabilito dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985, per effetto del quale la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

La quota del 22,63% dei dichiaranti (pari a n. 3.805.519 di contribuenti) che ha scelto la destinazione "Stato" ha indicato le proprie preferenze tra le singole categorie di cui all'articolo 48, legge n. 222 del 1985 nel modo seguente:

Categorie di intervento	n. contribuenti	% per categoria
Fame nel mondo	287.599	7,56%
Calamità naturali	487.638	12,81%
Edilizia scolastica	1.093.785	28,74%
Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri	90.427	2,38%
Conservazione di beni culturali	273.499	7,19%
Altro (scelta non espressa) *	1.572.571	41,32%
Totale	3.805.519	100%

Coerentemente con il principio della valorizzazione delle scelte dei contribuenti, ai fini della ripartizione 2023, le percentuali riguardanti le scelte dei dichiaranti sono proiettate sullo stanziamento totale dell'otto per mille (192.623.522,99) e la quota residua del "non espresso", pari a euro 79.592.039,29, è utilizzata per il finanziamento dei progetti idonei della nuova tipologia di interventi "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" e per la distribuzione della quota da destinare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Il procedimento di ripartizione

In base al Regolamento, annualmente i soggetti che vogliono realizzare interventi straordinari in una delle categorie di intervento di cui all'art. 2, commi 1-5, del Regolamento (*Fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali*), possono chiedere allo Stato un contributo a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, presentando apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo entro il 30 settembre (articolo 6 del Regolamento). Tutte le informazioni sono rese disponibili on line al link <http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303>



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Per la categoria del “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*” l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 ha stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il 2023, la data del 31 ottobre 2023.

Per effetto dell’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la gestione della quota della categoria “*Edilizia scolastica*” è di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. Annualmente la Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce al Ministero la quota di competenza. Pertanto, le richieste di contributo per la categoria “*Edilizia scolastica*” devono essere presentate direttamente al Ministero dell’istruzione e del merito.

Per le altre categorie, la Presidenza del Consiglio dei ministri definisce il piano di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille a gestione statale, avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse, sulle singole iniziative, dalle apposite Commissioni tecniche, una per ogni categoria di intervento.

A decorrere dal 2023, nel procedimento di approvazione del piano di riparto si inserisce la deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 105 del 2023, la quale definisce le finalità della ripartizione limitatamente alla quota dell’otto per mille statale per la quale i dichiaranti non abbiano espresso preferenze.

Il piano di ripartizione è contenuto in cinque schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno per ogni categoria di intervento. L’articolo 7, comma 1, del Regolamento prevede che gli schemi di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Acquisiti i pareri, i decreti di ripartizione sono adottati (art. 7, comma 2, del Regolamento) e pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 7, comma 3, del Regolamento).

I fondi disponibili per l’anno 2023

Le somme relative alla quota dell’otto per mille a diretta gestione statale affluiscono nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul capitolo 224 denominato “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato*”, sulla base dell’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Con d.P.C.M. 21 dicembre 2022, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023, è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato*” in euro 105.173.807,00. In applicazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023, il d.P.C.M. n. 426/Bil del 10 novembre 2023 ha disposto l’assegnazione al capitolo 224 di ulteriori 87.449.715,00.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Pertanto, la dotazione di bilancio destinata alla ripartizione della quota dell'otto per mille per l'annualità 2023 è di euro **192.623.522,00**.

Lo stanziamento viene ripartito sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate in riferimento alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020), sopra illustrati.

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alla dotazione finanziaria del 2023.

Descrizione	Importo in euro	percentuale
- totale scelte contribuenti	113.031.482,71 €	58,68%
- totale non espresso	79.592.039,29 €	41,32%
Cap. 224 di spesa "otto per mille" anno 2023	192.623.522,00 €	100,00%
Distribuzione "non espresso"		
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125)	15.918.407,86€	20,00%
Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2023)	63.673.631,43€	80,00%

Il nuovo criterio di ripartizione di cui all'articolo 46-bis, del decreto-legge n. 146 del 2019, che rimette al contribuente la scelta della categoria alla quale destinare l'otto per mille, abroga tacitamente l'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento, per il quale la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è ripartita in quote uguali per ciascuna delle tipologie di intervento ammesse a contributo.

L'articolo 8-ter, comma 5, del Regolamento stabilisce che i risparmi di spesa realizzati sui contributi erogati devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Pertanto, la dotazione di ciascuna categoria viene incrementata dei risparmi di spesa realizzati sui contributi assegnati agli interventi rientranti nella medesima categoria.

Per le categorie "Conservazione dei beni culturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" e "Fame nel mondo", la dotazione dell'annualità 2023 è ulteriormente incrementata della somma relativa alla quota residua di ripartizione dell'anno 2022, ossia rispettivamente: 21.070.600,84 euro, 9.671.335,36 euro e 74.745,23 euro. Diversamente, per la categoria "Calamità naturali" nella ripartizione del 2022 non si è realizzato alcun residuo, essendo stata esaurita tutta la dotazione disponibile.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

I decreti del segretario generale sono pubblicati on line sul sito del Governo al link <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000-assrisorse-parametri/12550>

Si rappresenta che l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Segretario generale del 31 gennaio 2023, recante i parametri di valutazione delle istanze delle categorie "Conservazione di beni culturali", "Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" e "Fame nel mondo", e l'articolo 1, comma 6, del decreto del Segretario generale dell'11 settembre 2023, recante i parametri di valutazione per la categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", prevedono che "Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma disponibile, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento espresso dalle competenti commissioni tecniche che tenga conto della straordinarietà e della qualità della proposta progettuale, dell'esigenza di concentrazione degli interventi e della rilevanza ovvero che abbiano ottenuto un punteggio minimo non inferiore a 60/100".

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 2 settembre 2024, n. 2382, si dispone, per la ripartizione del 2023, che le risorse relative alle scelte espresse dai contribuenti, pari a euro 113.031.482,71 siano destinate al finanziamento, in ordine decrescente, di tutti i progetti ritenuti idonei al finanziamento dalle Commissioni tecniche, fino a capienza dei fondi disponibili, mentre le risorse, pari a euro 63.673.631,43, relative alla quota a diretta gestione statale per le quali non è stata operata la scelta dei contribuenti, che residuano all'esito della devoluzione all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della quota di competenza (15.918.407,86 euro), siano impiegate per il finanziamento degli interventi ritenuti idonei rientranti nella categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", fino a capienza dei fondi disponibili. Le eventuali somme residue sono ripartite con successiva delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.

Preso atto che le risorse disponibili per il 2023 sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche, con nota del Segretario generale del 3 ottobre 2024, recante indicazioni per l'applicazione della delibera del 7 agosto 2014, si è chiarito che il riferimento al punteggio di 60/100 contenuto nei citati DSG recanti i parametri di valutazione è stato introdotto solo per far fronte all'eventualità che le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti idonei e si è espressamente richiesto alle Commissioni tecniche di stilare una graduatoria degli interventi idonei al finanziamento, senza tenere conto del punteggio minimo di 60 centesimi, e fino a concorrenza delle somme disponibili. Si è, altresì, chiarito che l'idoneità al finanziamento deve essere intesa quale attitudine della proposta progettuale a raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma per le singole categorie di intervento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

la graduatoria di tali interventi, si procede all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati per la medesima categoria.

Dalle valutazioni effettuate dalla competente Commissione, risulta che per la categoria "Conservazione di beni culturali" risultano finanziabili 12 interventi correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 16 interventi estranei all'area interessata dal sisma, per un totale di 28 progetti ed un ammontare complessivo di euro 31.698.152,82. L'importo totale dei progetti ammessi a finanziamento (allegati BC 3.1. e BC 3.2.) non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a euro 36.528.613,74, pertanto residua un importo non distribuito di euro 4.830.460,92, che sarà utilizzato nella ripartizione dei fondi anno 2024.

Con riferimento alla categoria "Calamità naturali", sono dieci le proposte progettuali che hanno conseguito il giudizio di idoneità da parte della competente Commissione tecnica di valutazione, previsto dall'articolo 1, comma 3, del citato DSG 31 gennaio 2023. Il fabbisogno complessivo per i progetti idonei è di euro 17.372.101,22. Il residuo della ripartizione è di euro 7.781.699,24.

Con riferimento alla categoria "Fame nel mondo", alla luce dei chiarimenti forniti dal Segretario generale in merito alla delibera del 7 agosto 2024, risultano finanziabili n. 28 progetti, per un importo complessivo di euro 7.832.297,31. Il residuo non distribuito è pari a euro 6.965.676,70.

Per la categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", ad avviso della Commissione sono trentatré i progetti che presentano attitudine a realizzare gli obiettivi fissati dalla norma, per un importo complessivo di euro 10.396.662,14. Per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, e della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2014, gli interventi straordinari relativi al "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" sono finanziati con la quota a diretta gestione statale riferita alle scelte non espresse, pari a euro 63.673.631,43. Il residuo della ripartizione, a valere sulla quota riferita alle scelte non espresse, è di euro 53.276.969,29.

Con riferimenti ai residui derivanti dal piano di ripartizione, l'articolo 1, c. 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 prevede che essi siano ripartiti con successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.

Peraltro, si rappresenta che, con riferimento al residuo di ripartizione delle categorie "Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Fame nel mondo", non può trovare applicazione la disposizione generale di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del Regolamento, in base alla quale il residuo della ripartizione è diviso in modo uguale tra le altre tipologie di intervento, considerato che nelle altre categorie di intervento sono stati finanziati tutti i progetti idonei. Per la stessa ragione, per quanto riguarda la categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", non può trovare applicazione l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, nella parte in cui prevede che l'eventuale residuo della quota a diretta gestione



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

statale riferita a scelte non espresse sia distribuito “*in proporzione alle scelte espresse*”, cioè a favore delle altre categorie, secondo le rispettive percentuali di preferenza espresse dai contribuenti.

Si precisa che per quanto concerne i residui della ripartizione della categoria “*Conservazione dei beni culturali*”, vige la riserva di legge di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, per effetto della quale le somme vanno destinate “*agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016*”. Pertanto, in conformità a quanto previsto in occasione della ripartizione 2020, 2021 e 2022, il residuo della categoria viene riassegnato al capitolo 224 del bilancio per essere distribuito in occasione della prossima ripartizione in favore degli interventi riguardanti i beni culturali di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017.

Si evidenzia che il comma 5 del citato articolo 2-bis prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, possa, fermo restando l’ambito delle finalità previste dalla legge, deliberare di concentrare le risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale su specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità e urgenza dei medesimi. Pertanto, i residui derivanti dalla ripartizione della quota di competenza delle categorie “*Calamità naturali*”, “*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*”, “*Fame nel mondo*”, “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”, potranno essere ripartiti con successiva delibera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2-bis, comma 5, del Regolamento e 1, comma 3, della delibera del 7 agosto 2024.

Terminata la fase istruttoria, sono stati predisposti gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dei fondi fra le categorie di intervento “*Fame nel mondo*”, “*Calamità naturali*”, “*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*”, “*Conservazione di beni culturali*”, “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”. Su tali schemi, ai sensi dell’articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 1998, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.